

SEGNALAZIONE

20/2017/I/EEL

**SEGNALAZIONE AL GOVERNO E AL PARLAMENTO IN MERITO ALL'ARTICOLO 6,
COMMA 9, DEL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE IN LEGGE DEL DECRETO LEGGE
30 DICEMBRE 2016, N. 244, RECANTE "PROROGA E DEFINIZIONE DI TERMINI" (AS
2630), SUGLI ONERI GENERALI DI SISTEMA ELETTRICO PER I CLIENTI FINALI NON
DOMESTICI**

24 gennaio 2017

L’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) intende formulare, attraverso la presente segnalazione, le proprie osservazioni in merito ai possibili effetti derivanti dall’applicazione dell’articolo 6, comma 9, del disegno di legge di conversione in legge del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244 (di seguito: decreto legge 244/16), recante “*Proroga e definizione di termini*” (AS 2630), il cui iter di conversione in legge è attualmente in corso, in prima lettura, presso la Commissione Affari costituzionali del Senato della Repubblica.

Il predetto comma stabilisce, *in primis*, di posticipare dall’1 gennaio 2016 all’1 gennaio 2018 il termine di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali del sistema elettrico applicate ai clienti finali diversi da quelli domestici, disposta dall’articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto legge 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni in legge 25 febbraio 2016, n. 21 (di seguito: decreto legge 210/15) e, in secondo luogo, “*conseguentemente, a decorrere dal 1° gennaio 2017, le parti variabili degli oneri generali di sistema sono applicate all’energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi*”.

1. Presentazione sintetica

L’Autorità valuta **positivamente il differimento al 2018** della data di entrata in vigore della predetta riforma tariffaria, in quanto consente di superare le criticità che sarebbero derivate dalla sua immediata efficacia, evitando così conguagli su una platea numerosa di utenti per l’anno 2016. Tale differimento, da un lato, risulta nei tempi coerente con **l’atteso completamento della verifica da parte della Commissione europea** della compatibilità delle misure italiane di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato, e, dall’altro, consente di mettere a punto la normativa secondaria e la conseguente regolazione necessaria per dare attuazione a questo complesso intervento, assicurando **l’auspicata contestualità** tra l’entrata in vigore della **nuova struttura degli oneri generali per i clienti non domestici e le nuove misure di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia**.

Tuttavia, l’Autorità ritiene opportuno evidenziare **alcune criticità** legate all’applicazione delle parti variabili delle **componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema alla sola energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi**¹, ovvero relative alla seconda parte del comma citato (cfr. *supra*).

¹ Con il termine “rete elettrica” si intende un sistema elettrico condiviso da una pluralità di clienti finali e/o produttori di energia elettrica. In una rete elettrica il trasporto di energia elettrica per la consegna ai clienti finali si configura come attività di trasmissione e/o distribuzione. Con il termine “rete pubblica” si

Prima di tutto, al fine di garantire coerenza con il differimento all'1 gennaio 2018 dell'entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali del sistema elettrico applicate ai clienti finali diversi da quelli domestici, **appare opportuno prevedere che anche l'applicazione delle parti variabili degli oneri generali di sistema all'energia elettrica prelevata dalle reti trovi applicazione dall'1 gennaio 2018.**

Inoltre, da un punto di vista generale, sarebbe preferibile che le componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema trovino applicazione in relazione all'energia elettrica consumata dai clienti finali per tutte le configurazioni in modo da responsabilizzarli nelle esternalità di sistema e che siano definiti incentivi espliciti opportunamente quantificati per le infrastrutture energetiche meritevoli di premialità. Ciò al fine di promuovere in maniera trasparente le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica presso tutti i clienti finali, oltre che di tenere conto delle diverse tipologie di attività produttive svolte dai clienti finali non domestici, nel pieno rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato. Tale disegno consentirebbe di **promuovere appieno la tutela di tutti i consumatori finali**, minimizzando il valore unitario delle componenti tariffarie a copertura dei predetti oneri, di **garantire l'efficienza e la promozione della concorrenza** nel settore energetico, ponendo tutti i clienti finali sullo stesso piano ed evitando che l'autoconsumo in *situ* sia implicitamente incentivato (in termini di oneri evitati) in modo non selettivo, a prescindere dai parametri correlati alla sua efficienza energetica o alla propria fonte rinnovabile. L'Autorità, in forza della propria legge istitutiva, muove e informa la propria azione a queste finalità.

Tuttavia, l'applicazione delle predette componenti tariffarie all'energia elettrica consumata, nei casi in cui essa è diversa dall'energia elettrica prelevata per effetto di una produzione in *situ*, pone rilevanti difficoltà sistemiche, applicative, amministrative e, soprattutto, di controllo (poiché l'energia prodotta e contestualmente consumata in *situ* non utilizza le reti elettriche). Per tale motivo ancora oggi, pur in presenza di una regolazione completa, le componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema continuano a trovare applicazione, *de facto*, alla sola energia elettrica prelevata da rete pubblica.

intende una qualsiasi rete elettrica gestita da un soggetto titolare di una concessione di trasmissione o di distribuzione di energia elettrica; tale gestore, essendo esercente di un pubblico servizio, ha l'obbligo di connettere alla propria rete tutti i soggetti che ne fanno richiesta, senza compromettere la continuità del servizio e purché siano rispettate le regole tecniche previste. Non rientrano tra le reti elettriche i "sistemi semplici di produzione e consumo", riconducibili a configurazioni caratterizzate dall'assenza della predetta pluralità di soggetti bensì da un solo produttore e un solo cliente finale.

Per le ragioni illustrate, l'Autorità, ritiene ragionevole l'applicazione delle componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema all'energia elettrica prelevata (anziché consumata) per tutte le configurazioni, mantenendo con ciò una approssimazione rispetto al principio generale sopra delineato ma facendo compiere al settore un significativo passo avanti rispetto alla situazione attuale avvicinandolo al predetto disegno.

Pertanto, è necessario **prevedere che le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate all'energia elettrica prelevata da ogni rete elettrica con obbligo di connessione dei soggetti aventi titolo (ivi inclusi i Sistemi di Distribuzione Chiusi), non solo dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi.** Ciò al fine di garantire un trattamento tariffario non discriminatorio tra clienti finali del tutto confrontabili ma connessi a reti elettriche di natura diversa. Una modifica di tal fatta dell'attuale dettato dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, pur non garantendo l'ottimo nel senso sopra esposto, rappresenta un passo avanti rispetto all'applicazione delle componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema alla sola energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi come, nei fatti, ancora attualmente avviene.

È comunque necessario **fare salvi i diritti e le obbligazioni derivanti alle Reti Interne d'Utenza** dall'attuale formulazione dell'articolo 33 della legge 99/09, nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 28 giugno 2014, 2014/C 200/01.

Infine, si ritiene opportuno per i clienti non domestici:

- 1) esplicitare le abrogazioni o le modifiche necessarie ad aggiornare le diverse disposizioni primarie, al fine di delineare un quadro coerente con le nuove disposizioni in materia di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri di sistema;
- 2) prevedere che le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema siano applicate, a conguaglio per l'intero anno 2017, con le medesime modalità che verranno previste dalla legge di conversione implementando quanto sopra indicato.

Nel seguito vengono meglio argomentate le considerazioni di carattere generale oggetto di sintesi, nonché l'analisi delle criticità riscontrate nell'attuale formulazione dell'articolo 6, comma 9, seconda parte, del decreto legge 244/16 e le relative ipotesi di soluzione legislativa.

2. Considerazioni generali in merito all'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema

Con l'avvio della liberalizzazione del settore elettrico in Italia, il decreto legislativo 79/99 ha disposto che gli oneri generali di sistema (definiti e puntualizzati con il decreto ministeriale 26 gennaio 2000 e con successivi interventi normativi) fossero applicati come "maggiorazioni delle tariffe di trasporto dell'energia elettrica" e, pertanto, applicati all'energia elettrica prelevata da rete pubblica e non all'energia elettrica consumata (articolo 3, commi 10 e 11)².

Successivamente, per effetto del rilevante aumento degli oneri generali di sistema complessivamente intesi (oltre 15 miliardi di euro nel 2016 a fronte degli oltre 4 miliardi del 2010) e del progressivo sviluppo della generazione distribuita e dell'autoconsumo in *situ* di energia elettrica, il legislatore ha ritenuto necessario modificare l'energia soggetta al pagamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema, estendendola dal prelievo dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi all'intero consumo di energia elettrica, al fine di avere la più ampia base di energia soggetta al pagamento delle componenti tariffarie a copertura di tali oneri, riducendo il più possibile il loro valore unitario per la generalità degli utenti, nonché al fine di evitare che l'autoconsumo in *situ* fosse implicitamente incentivato (in termini di oneri evitati) a prescindere dai parametri correlati alla sua efficienza energetica o alla propria fonte. Infatti, tale incentivo implicito, se raggiungesse valori unitari sufficientemente elevati (anche ingiustificabili), potrebbe determinare la realizzazione di nuovi impianti di produzione particolarmente costosi (rispetto ad altre soluzioni) e scarsamente efficienti, che senza tale incentivo non verrebbero mai realizzati. Questa situazione comporterebbe, da un lato, un beneficio per chi realizza nuovi impianti di produzione distribuita anche se potenzialmente inefficienti, e, dall'altro, la generalità dell'utenza nel suo complesso sopporterebbe oneri maggiori derivanti dalla promozione di soluzioni per nulla efficienti né sostenibili dal punto di vista ambientale. Inoltre, tale tipo di incentivi impliciti richiederebbero la definizione di meccanismi anti-elusione, compresa l'effettuazione di complessi e costanti controlli.

Al fine di eliminare gli incentivi impliciti, la legge 99/09, all'articolo 33, ha previsto che le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema fossero applicate

² Si precisa fin da subito che, in generale, le componenti tariffarie possono avere un'articolazione trinomia, ovvero possono presentare una quota fissa espressa in c€/punto di connessione, una quota potenza espressa in c€/kW e una quota variabile espressa in c€/kWh. Inoltre, si precisa che, in presenza di impianti di produzione di energia elettrica direttamente collegati a una unità di consumo, l'energia elettrica consumata è maggiore o uguale a quella prelevata dalla rete poiché parte dell'energia prodotta viene contestualmente consumata in sito senza quindi dover essere prelevata dalla rete.

“facendo esclusivo riferimento al consumo di energia elettrica dei clienti finali o a parametri relativi al punto di connessione dei medesimi clienti finali.”

La piena applicazione della citata legge 99/09, concettualmente condivisibile, richiede però la corretta identificazione della quantità di energia elettrica consumata. Ciò non risulta di semplice attuazione e, soprattutto, di facile controllo. Infatti, si renderebbe necessaria anche la completa innovazione dei flussi di misura su cui si fonda il funzionamento del sistema elettrico e dei sistemi di fatturazione, aggiungendo ulteriori complessità³.

Inoltre, la legge 99/09 ed il successivo decreto legislativo 56/10 hanno introdotto trattamenti specifici per le Reti Interne d’Utenza (di seguito: RIU)⁴, per i Sistemi Efficienti d’Utenza (di seguito: SEU)⁵ e per i Sistemi Esistenti Equiparati ai SEU (di seguito: SESEU)⁶, prevedendo che per tali sistemi le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema continuassero ad applicarsi unicamente all’energia elettrica prelevata da rete pubblica⁷. Tali trattamenti sono stati, pertanto, disposti in relazione a configurazioni esistenti o, se di nuova realizzazione, caratterizzate dalla presenza di impianti alimentati dalle fonti rinnovabili o da impianti cogenerativi ad alto rendimento, introducendo un gran numero di definizioni spesso sovrapposte ma soprattutto di difficile implementazione e controllo. Proprio le difficoltà derivanti dall’esigenza della corretta identificazione della quantità di energia elettrica consumata e dal quadro definitorio ulteriormente complicato dalla presenza dei sopra richiamati trattamenti specifici hanno fatto sì che, nonostante il completamento della regolazione

³ Infatti, il sistema elettrico attualmente rileva ed utilizza come unici dati di riferimento quelli relativi all’energia elettrica prelevata (e non anche quelli relativi all’energia elettrica consumata in sito).

⁴ In sintesi, sono reti elettriche vere e proprie, caratterizzate cioè dalla presenza di una pluralità di clienti finali e di produttori, industriali, connesse alle reti pubbliche di alta o altissima tensione e, soprattutto, già esistenti o autorizzate alla data di entrata in vigore della legge 99/09 (15 agosto 2009).

⁵ In sintesi, sono sistemi semplici di produzione e consumo (non reti elettriche), anche di nuova realizzazione, caratterizzati cioè dalla presenza di un solo cliente finale e di un solo produttore, realizzati nell’area nella piena disponibilità del cliente finale e dotati esclusivamente di impianti alimentati da fonti rinnovabili o cogenerativi ad alto rendimento.

⁶ In altre parole, sono sistemi semplici di produzione e consumo esistenti (non reti elettriche), caratterizzati cioè dalla presenza di un solo cliente finale e di un solo produttore (o rispettivi gruppi societari ove consentito).

⁷ Anche con il correttivo successivamente introdotto dal decreto legge 91/14, convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, è stato previsto che nel caso di RIU, SEU e SESEU le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema dovessero trovare applicazione al consumo in *situ* in misura pari al 5% del loro valore nominale. Si ricorda che anche nel caso delle cooperative storiche dotate di rete propria che rientrano nel novero degli autoproduttori di cui al decreto legislativo 79/99 (anch’esse tutte realtà esistenti), seppur limitatamente ai propri clienti soci diretti, gli oneri generali di sistema trovano applicazione solo all’energia elettrica prelevata dalla rete pubblica e non anche a quella prodotta e autoconsumata all’interno della cooperativa.

in materia, lo spostamento dell'energia imponibile per gli oneri generali dal prelievo al consumo, stabilito dall'articolo 33 della legge 99/09, non sia ancora stato attuato e tuttora, di fatto, le componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema continuano ad essere applicate ai prelievi da rete pubblica con obbligo di connessione di terzi o a parametri relativi al punto di connessione (quali, a titolo d'esempio, la potenza impegnata), come maggiorazioni delle tariffe di trasporto dell'energia elettrica.

Già nella segnalazione al Governo e al Parlamento del 17 luglio 2014, 348/2014/I/eel, questa Autorità aveva proposto che il Governo, nell'ambito delle proprie scelte di politica energetica, delineasse disposizioni finalizzate ad una completa e omogenea redistribuzione della copertura degli oneri generali di sistema, prevedendo (ove necessario) un'applicazione selettiva, al fine di tenere conto delle diverse tipologie di clienti finali e non dei diversi assetti societari o configurazioni di rete, in considerazione di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 28 giugno 2014, recante “*Guidelines on State aid for environmental protection and energy 2014-2020*” (2014/C 200/01).

L'Autorità, nella medesima segnalazione, aveva altresì ritenuto che l'applicazione della parte variabile degli oneri generali di sistema all'energia elettrica consumata potesse comportare benefici sistemici maggiori dei costi di implementazione solo nel momento in cui l'aliquota prevista fosse rilevante (al contrario, quella prevista dal decreto legge 91/14 era limitata al 5% del valore nominale) e che, in caso contrario, fosse preferibile prevedere maggiorazioni delle parti non variabili con l'energia (per punto di connessione o per kW di potenza impegnata) dei corrispettivi posti a copertura degli oneri generali di sistema, facendo quindi riferimento a parametri relativi al punto di connessione dei clienti in aderenza al disposto della legge 99/09.

L'articolo 3, comma 2, lettera b), del decreto-legge 210/15, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2016, n. 21, è parso in principio coerente con la suddetta esigenza di spostare parte del gettito sulle quote fisse (per punto di connessione o per kW di potenza impegnata). Tuttavia, per quanto qui rileva, il citato articolo fissava la data di entrata in vigore della riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali del sistema elettrico applicate ai clienti finali diversi da quelli domestici, alla data dell'1 gennaio 2016, quindi con efficacia antecedente al completamento del già richiamato procedimento di verifica in sede europea. Con ciò determinando rilevanti criticità sia in termini di conguagli su larga scala sia provocando altri effetti indesiderabili ove non fosse stata assicurata la necessaria contestualità con le misure di agevolazione per le imprese a forte consumo di energia.

Per queste ragioni, come evidenziato in premessa, l’Autorità accoglie favorevolmente il differimento della data di entrata in vigore della riforma tariffaria dall’1 gennaio 2016 all’1 gennaio 2018.

Infine, pur ritenendo preferibile che le componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema trovino applicazione in relazione all’energia elettrica consumata per tutte le configurazioni, ricalibrando contestualmente gli incentivi espliciti previsti, per tenere conto delle diverse tipologie di attività produttive svolte dai beneficiari ovvero delle diverse tipologie di impianti di produzione “premiati” nel pieno rispetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, l’Autorità, alla luce di tutte le considerazioni sopra esposte, **ritiene ragionevole l’applicazione delle componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema all’energia elettrica prelevata dai clienti finali non domestici (anziché consumata) per tutte le configurazioni di rete, purché si implementi quanto illustrato nel successivo paragrafo.** Tale riforma consentirebbe una rilevante semplificazione del quadro normativo e regolatorio e, comunque, rappresenterebbe un passo avanti verso l’ottimo nel senso sopra esposto rispetto all’applicazione delle componenti tariffarie variabili a copertura degli oneri generali di sistema alla sola energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi, come, nei fatti, ancora attualmente avviene.

3. Criticità riscontrate nell’attuale formulazione dell’articolo 6, comma 9, seconda parte, del decreto legge 244/16 e ipotesi di soluzione delle medesime

L’applicazione delle parti variabili degli oneri generali di sistema all’energia elettrica prelevata dalle reti pubbliche con obbligo di connessione di terzi prevista nell’attuale formulazione dell’articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, dovrebbe rappresentare una conseguenza della riforma della struttura delle componenti tariffarie degli oneri generali del sistema elettrico applicate ai clienti finali diversi da quelli domestici (come sembra potersi desumere anche dall’utilizzo dell’avverbio “conseguentemente”). Tuttavia, la data di decorrenza di tale disposizione, attualmente prevista, non è l’1 gennaio 2018 ma l’1 gennaio 2017.

Si ritiene, pertanto, necessario coordinare le due disposizioni dell’articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, prevedendo *in primis* che **le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate all’energia elettrica prelevata a decorrere dall’1 gennaio 2018.**

Inoltre, al fine di garantire il medesimo trattamento tariffario per clienti finali del tutto confrontabili ma connessi a reti elettriche diverse, si propone di prevedere che le parti

variabili degli oneri generali di sistema **siano applicate all'energia elettrica prelevata da ogni rete elettrica con obbligo di connessione dei soggetti aventi titolo**, non solo da quelle pubbliche, cioè da ogni rete che fisicamente trasporta e distribuisce energia elettrica ai diversi clienti finali che, come noto, sono coloro che acquistano energia elettrica per uso proprio.

Infatti, oltre alle reti elettriche pubbliche (che includono le reti elettriche utilizzate da Terna S.p.A. e dalle imprese distributrici per l'erogazione del pubblico servizio di trasmissione e di distribuzione) esistono anche le reti elettriche private, denominate Sistemi di Distribuzione Chiusi (di seguito: SDC). Come previsto dall'articolo 28 della direttiva 2009/72/CE, recepita nell'ordinamento italiano dal decreto legislativo 93/11, e come meglio precisato nella Nota integrativa del 22 gennaio 2010 della Commissione europea in materia di mercati *retail*, gli SDC sono da considerarsi a tutti gli effetti reti di distribuzione, i cui gestori hanno l'obbligo di connettere i terzi a condizione di non pregiudicare i requisiti previsti dalla definizione stessa di SDC⁸. I clienti finali connessi a un SDC devono quindi essere trattati alla stregua dei clienti finali connessi alle reti pubbliche in relazione all'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

Si ritiene, quindi, necessario modificare l'attuale dettato del secondo periodo dell'articolo 6, comma 9, del decreto legge 244/16, prevedendo che **“le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate a tutta l'energia elettrica prelevata dalle reti elettriche con obbligo di connessione dei soggetti aventi titolo”** (vd. anche la nota 8), non solo dalle reti pubbliche. Ciò risulterebbe in linea con la normativa europea e garantirebbe rilevanti semplificazioni nell'applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema.

⁸ Un SDC è una rete elettrica privata che distribuisce energia elettrica all'interno di un sito industriale, commerciale o di servizi condivisi, geograficamente limitato, e che, in generale, non rifornisce clienti civili. Tale sistema, nella titolarità e gestione di soggetti diversi da Terna e dalle imprese distributrici concessionarie, è caratterizzato dal fatto che, per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati oppure dal fatto che distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate. L'insieme degli SDC nel nostro Paese è suddivisibile nei seguenti due sottoinsiemi: le reti interne di utenza (RIU) e gli altri SDC (ASDC). Tutte le utenze che sorgono su particelle catastali rientranti all'interno dell'ambito territoriale di un SDC sono utenze connettabili al predetto SDC a condizione che la loro inclusione nell'ambito di tale sistema non pregiudichi i requisiti previsti dalla definizione di SDC. Rientrano tra le utenze connettabili anche le utenze realizzate all'interno dell'ambito territoriale del SDC e i cui utenti siano nuclei familiari assunti dal proprietario del sistema di distribuzione, o legati a quest'ultimo da un vincolo simile, ivi inclusi i nuclei familiari per i quali esistono rapporti di lavoro con aziende connesse a un SDC e inizialmente facenti parte dello stesso gruppo societario di appartenenza del proprietario del SDC.

Una siffatta previsione implicherebbe che i clienti finali connessi alle RIU⁹ non riconducibili ai cosiddetti sistemi semplici di produzione e di consumo (cioè ai sistemi, diversi dalle reti elettriche, caratterizzati dalla presenza di un solo cliente finale, o di un solo gruppo societario ove consentito, e di un solo produttore, o di un solo gruppo societario ove consentito) non possano più usufruire dei benefici tariffari ad oggi spettanti. Attualmente, infatti, per tali clienti finali, ma non anche per quelli connessi agli altri SDC, le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema trovano piena applicazione alla sola energia elettrica prelevata da rete pubblica, mentre trovano parziale applicazione (pari in via approssimata al 5% del loro valore) all'energia elettrica consumata internamente ma non prelevata da rete pubblica.

Pertanto, contestualmente alla previsione che le parti variabili degli oneri generali di sistema siano applicate a tutta l'energia elettrica prelevata dalle reti elettriche con obbligo di connessione dei soggetti aventi titolo, l'Autorità ritiene necessario rivedere, sempre entro l'1 gennaio 2018, la normativa in materia di RIU, oggi disciplinata dalla legge 99/09, con lo scopo di fare salvi i diritti e le obbligazioni derivanti dall'attuale formulazione dell'articolo 33 della legge 99/09 nel rispetto di quanto previsto dalla Comunicazione della Commissione Europea del 28 giugno 2014, 2014/C 200/01, anche promuovendo la razionalizzazione dell'assetto delle reti medesime. Tale revisione potrà essere delineata a seguito della conclusione della richiamata procedura di verifica da parte della Commissione europea del quadro nazionale di agevolazioni per le imprese a forte consumo di energia, avvalendosi della clausola prevista dalle Linee guida europee per le imprese beneficiarie di aiuti compatibili precedenti all'entrata in vigore delle medesime Linee guida (*grandfathering clause*)¹⁰.

Fermo restando quanto fin qui affermato in merito all'inopportunità di esenzioni tariffarie nell'ambito delle reti private, si coglie l'occasione per una riflessione sulla eventuale possibilità di realizzare nuovi SDC (possibilità attualmente non consentita, come si desume dal decreto legislativo 93/11). Al riguardo si ritiene doveroso precisare che tali sistemi di distribuzione non dovrebbero essere realizzati al fine di promuovere le fonti rinnovabili e l'efficienza energetica (che dovrebbe invece essere effettuata tramite incentivi espliciti ove necessari) né al fine di promuovere la concorrenza nelle reti elettriche, il che è peraltro in contrasto con la normativa vigente, ma, eventualmente, solo qualora ricorrano le condizioni previste dall'articolo 28 della

⁹ Come evidenziato nella nota 8, le RIU sono particolari fattispecie di SDC.

¹⁰ Le RIU, sulla base della definizione di cui all'articolo 33 della legge 99/09, sono tutte realtà esistenti o autorizzate alla data di entrata in vigore della medesima (15 agosto 2009).

direttiva 2009/72/CE (cioè solo qualora, date le particolari circostanze, tale soluzione possa risultare più efficiente rispetto allo sviluppo della rete pubblica)¹¹.

L'Autorità ritiene altresì opportuno, in sede di conversione in legge del decreto legge 244/16 in esame, che **siano esplicitate le abrogazioni o le modifiche necessarie ad aggiornare le diverse disposizioni primarie correlate** (articolo 33 della legge 99/09, articolo 4 del decreto legislativo 56/10, articolo 24 del decreto legge 91/14 e tutte le altre disposizioni normative coinvolte), al fine di delineare un quadro coerente con le nuove disposizioni in materia di applicazione delle componenti tariffarie a copertura degli oneri di sistema.

L'Autorità reputa, infine, necessario che, in sede di conversione in legge del decreto legge in esame, sia garantito che le componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema siano applicate, a congruaggio per l'intero anno 2017, con le medesime modalità che verranno disposte dalla legge di conversione implementando quanto sopra indicato.

¹¹ Oltre agli aspetti correlati al confinamento geografico dei SDC e alla possibilità che ad essi siano connessi solo clienti industriali e commerciali, la direttiva stabilisce che i SDC devono soddisfare uno dei seguenti due criteri:

- 1) per specifiche ragioni tecniche o di sicurezza, le operazioni o il processo di produzione degli utenti del sistema in questione sono integrati; al riguardo la nota esplicativa della Commissione europea in data 22 gennaio 2010 puntualizza: *“This is particularly common in industrial sites where, for example, heat from electricity generation is used in the production process of other users of the system. Another reason could be where it is necessary for the users of the site to operate to different reliability standards than those applying on the public grid, for example in relation to frequency”*;
- 2) il sistema distribuisce energia elettrica principalmente al proprietario o al gestore del sistema o alle loro imprese correlate; al riguardo la nota esplicativa della Commissione europea in data 22 gennaio 2010 puntualizza: *“It allows a modified regulatory regime to be put in place where an undertaking has allowed users to connect to a system which was developed for the undertaking's own use. Generally, this should be understood as excluding, for example, commercial property developments such as office blocks or shopping centres which are not primarily used by the owner or operator of the distribution system (insofar as they can be considered as constituting a distribution system)”*.